



REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE
IN NOME DI DIO E DELLA SERENISSIMA
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il Commissario della Legge giudice di primo grado, dott. Roberto Battaglino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale n. 334/2014 RNR (rinvio a giudizio n.105 dell'anno 2015)

CONTRO

FILIPPINI Carlo, nato a San Marino il 23 ottobre 1963, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Carattoni

IMPUTATO

del misfatto di ingiuria, previsto e punito dall'art. 184 c.p. perché, comunicando con più persone sul *social network* "Facebook" con un *post* pubblicato utilizzando il profilo denominato "Carlo Filippini Editore" sulla bacheca del profilo denominato "Emilio Della Balda", offendeva l'onore di Marco Severini definendolo <<un(o) ... che offriva corruzione ad agenti della polizia civile>>.

Fatti avvenuti in San Marino, il 28 novembre 2013.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 27 maggio 2014 Severini Marco sporgeva querela nei confronti di Filippini Carlo sostenendo che costui, nell'ambito di una discussione sulla libertà di stampa sviluppata sul profilo Facebook "Emilio Della Balda", si era rivolto a lui definendolo "un indagato, un pregiudicato condannato in via definitiva per diffamazione e che offriva corruzione ad agenti della polizia civile ..." espressioni che chiaramente si riferivano a lui, posto che egli era stato in effetti condannato per libello famoso, ma che per il resto era offensiva del suo onore in quanto egli non aveva certo commesso altri reati.

Interrogato dal Giudice Inquirente (aff.14) Filippini Carlo evidenziava che le espressioni riportate nel post risultavano da due provvedimenti del Tribunale.

In data 26 febbraio 2015 (aff.39-40) il difensore di Filippini depositava una memoria nella quale evidenziava che nel post erano state scritte frasi "in maniera del tutto generica senza attribuire direttamente a ciascuno degli interlocutori le opinioni espresse. E' stato il signor Severini ad attribuire a se stesso una delle affermazioni ed a intervenire in proposito". Aggiungeva che nel provvedimento di archiviazione era stato indicato che "l'insufficienza di prova riguarda il dolo e non la condotta dal momento che la proposta formulata da Severini era di per sé completa".

In data 25 settembre 2015 il Giudice Inquirente emetteva decreto penale di condanna nei confronti di Filippini Carlo ritenendolo responsabile del misfatto di ingiuria in relazione alla frase <<un(o) ... che offriva corruzione ad agenti della polizia civile>>.





REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE

Avverso tale decisione il difensore dell'imputato presentava istanza di opposizione eccependo in primo luogo che il fatto non doveva essere qualificato come ingiuria, bensì come diffamazione, posto che nel messaggio non era stato rivolto un "epiteto", ma erano state riportate due circostanze determinate e precisamente una relativa alla condanna definitiva per diffamazione, l'altra relativa a una presunta offerta di corruzione ad agenti della Polizia Civile, e sostenendo che proprio configurando il fatto come diffamazione, doveva essere concessa all'imputato, ai sensi dell'art. 189 del codice penale, la possibilità di fornire la prova della veridicità dei casi attribuiti, poiché la persona cui erano rivolti era il direttore e titolare di una testata giornalistica, cioè un soggetto che aveva un ruolo di rilevanza pubblica.

Il 16 novembre 2015 veniva disposto il rinvio a giudizio di Filippini Carlo.

All'udienza dibattimentale del 5 maggio 2016 successivamente alla costituzione di Severini Marco quale parte civile, veniva esposta unicamente una questione preliminare, poi rigettata con decreto 8 luglio 2016.

All'udienza dibattimentale del 9 settembre 2016 successivamente alla escussione di Severini Marco, si addiveniva a conclusioni. In particolare il difensore della parte civile chiedeva la condanna di Filippini al pagamento delle spese e degli onorari relativi alla costituzione e assistenza della parte civile oltre al risarcimento del danno con liquidazione di una provvisionale per €. 20.000,00. Di seguito esponeva la requisitoria il Procuratore del Fisco il quale nel ravvisare la responsabilità dell'imputato per il misfatto a lui ascritto, chiedeva la conferma della condanna contenuta nel decreto penale, ossia dieci giorni di multa per complessivi €.300,00. Infine chiedeva la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. Infine prendeva la parola l'avv. Enrico Carattoni quale difensore di fiducia di Filippini, il quale in via principale chiedeva l'assoluzione del suo assistito per insussistenza del fatto. In particolare, nel ricordare che la frase indicata nel capo d'imputazione doveva essere contestualizzata (perché sul profilo facebook si era svolto uno scambio prolungato di interventi da parte di più persone) evidenziava che in ogni caso Filippini Carlo si era limitato a riportare quanto contenuto nelle conclusioni della ordinanza di archiviazione del procedimento penale n.967 dell'anno 2007. In via subordinata, nel rilevare che nel caso di specie poteva semmai essere sostenuta l'integrazione del misfatto di diffamazione (per l'attribuzione di un fatto determinato, tale da offendere l'onore) osservava che ai sensi dell'art.189 del codice penale Filippini doveva andare esente da pena dovendo dirsi provata la verità del fatto. In estremo subordine, in caso di riconoscimento della responsabilità, chiedeva la concessione dei benefici di legge, con rigetto della richiesta della parte civile relativa alla liquidazione di una provvisionale.





REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE

DIRITTO


Filippini Carlo è stato rinviato a giudizio per rispondere del misfatto di ingiuria che si configura, a norma dell'art. 184 del codice penale, a carico di chiunque in una pubblica riunione o comunicando con più persone offende l'onore di una persona, presente o assente.

E' noto che bene giuridico tutelato dal reato d'ingiuria, come dai misfatti di diffamazione e di libello famoso è l'onore di un soggetto, vale a dire il complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona, l'insieme delle doti morali, intellettuali, fisiche e delle altre qualità che concorrono a determinare il pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive, reati che poi si distinguono perché nella diffamazione l'offesa è arrecata attribuendo alla vittima un fatto determinato, nell'ingiuria insultando la persona in una pubblica riunione o comunicando con più persone e nel libello famoso, che assorbe la diffamazione, quando l'offesa è commessa servendosi di comunicazioni sociali.

La condotta materiale di tali reati consiste in qualsiasi manifestazione di disprezzo o disistima nei confronti della persona, dichiarazione che può essere espressa nei modi più diversi, cioè sia direttamente rivolgendo alla vittima frasi verbali o inviandole scritti, disegni che evidenzino ciò che altrimenti si sarebbe potuto dire o scrivere, sia indirettamente con comportamenti di vario genere, quali gesti sconci, suoni oltraggiosi, sputi e schiaffi - quando questi siano dati non per percuotere, ma appunto per offendere - sia ancora solo apparentemente indirizzandola ad altri e perfino con omissioni, quali l'ostentato rifiuto di salutare o stringere la mano, purché in tutti i casi, le parole o gli atti manifestino disprezzo o disistima nei confronti di una persona.

Fra i possibili modi di realizzazione del reato, è riconosciuta valenza offensiva ovviamente all'attribuzione di un reato o di un non veritiero rinvio a giudizio, al compimento di azioni moralmente censurabili, all'evidenziazione di difetti fisici o patologie vere o presunte, al rivolgere domande o avanzare proposte immorali, ed anche a prospettare tutto questo con subdole allusioni o con espressioni dubitative specie nella forma dell'insinuazione. Invero qualunque sia la forma grammaticale o sintattica della frase o il tipo di comportamento usato, ciò che conta è la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione, il che accade nelle ipotesi prospettate.

Naturalmente, stante la relatività e variabilità del concetto di onore, la linea di demarcazione tra il penalmente illecito e ciò che non è tale è spesso sottile ed è quindi doveroso per il giudice esaminare con attenzione e prudente apprezzamento tutte le circostanze del caso concreto prima di esprimere una valutazione.





REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE

A configurare il misfatto non è necessario invece che la vittima si sia sentita offesa nell'onore, ben potendo la vittima considerarsi moralmente superiore all'offesa o comunque indifferente alla critica o osservazione a lui rivolta.

L'integrazione dei reati in questione richiede poi, oltre alla condotta oggettivamente offensiva, anche la consapevolezza e la volontà del suo autore di arrecare offesa all'onore del soggetto passivo. In altri termini non basta che il reo abbia volontariamente pronunciato parole o compiuto atti astrattamente idonei a offendere, ma è necessario che egli li abbia commessi proprio a quello scopo, cioè li abbia compiuti per il loro valore offensivo o anche solo correndo il rischio che lo avessero secondo quello che è il loro significato sociale oggettivo.

E ciò in ossequio al fondamentale principio di civiltà giuridica della personalità della responsabilità penale, secondo cui un fatto può essere addebitato a una persona se è ad esso riconducibile sulla base di un criterio di attribuzione predeterminato dalla legge, e tale per cui - accanto all'appartenenza materiale dell'evento storico alla sfera di pertinenza dell'imputato - possa addebitarsi al medesimo una effettiva partecipazione volontaria all'azione.

Il che significa che per configurare i reati in questione, che sono misfatti, è necessario il dolo, che può essere anche eventuale, ma che, come elemento essenziale del reato, deve essere riscontrato in concreto, non potendo essere dichiarato esistente *in re ipsa*, sulla base dell'astratta capacità offensiva delle dichiarazioni o dei gesti compiuti. Accertamento questo, fra l'altro, che per le offese all'onore deve essere eseguito in modo ancor più rigoroso, quando l'espressione o il gesto, per la situazione e i modi in cui sono stati realizzati, non si caratterizzano intrinsecamente come offensivi.

Riguardo in particolare alla differenza tra diffamazione e ingiuria, che abbiamo detto consistere nell'attribuzione nel primo reato, di un "fatto determinato", si osserva che quella distinzione e la previsione di una pena più grave per la prima, deriva dal fatto che quando all'addebito di una qualità disonorante si aggiunge l'imputazione di un fatto concreto che fornisce la riprova della qualità stessa, la manifestazione disonorante diventa più attendibile e assume una maggiore efficacia offensiva.

In proposito è necessario aggiungere che per aversi attribuzione del genere non è necessario che siano precisate tutte le particolarità del fatto addebitato (tempo, luogo, modalità, soggetti, ecc.), ma basta che l'enunciazione presenti una certa concretezza, cioè non sia così vaga da equivalere ad generica attribuzione di qualità o di attività disonoranti.

In altri termini l'episodio attribuito deve essere specificato nelle sue linee essenziali, ad esempio mediante l'indicazione dell'azione o delle azioni che si affermano essere state commesse, cioè il richiamo deve essere accompagnato da qualche nota che lo faccia





REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE

apparire vero e quindi attendibile, giacché, come si è detto, è proprio dalla credibilità del fatto menzionato che deriva quel maggiore pregiudizio alla reputazione dell'offeso che costituisce la ragione della pena meno grave prevista, in alternativa, per l'ingiuria.

Per i misfatti contro l'onore è noto che costituisce scriminante il diritto di critica che è una derivazione naturale dei diritti attribuiti ai cittadini dalle Costituzioni di tutti i regimi democratici. Facoltà questa che non è senza limiti, perché nella diffamazione a mezzo stampa essa si giustifica se riguarda un argomento di rilevanza sociale, cioè se essa "abbia a oggetto un fatto d'interesse dell'opinione pubblica". Mentre nelle altre ipotesi, se è espressa con correttezza di modi vale a dire se, pur potendo essere aspra, veemente, arrogante, sgradevole, non trascenda nella contumelia, né in denigrazioni o attacchi personali diretti a colpire su un piano individuale la figura morale del soggetto criticato. Infatti, l'insulto non è mai manifestazione di pensiero, non perché esprime disprezzo, dileggio, odio o rancore, bensì semplicemente perché è fine a se stesso, scollegato da qualunque altra valutazione, ragionamento, critica, opinione.

A prescindere poi da tale scriminante va detto che per i reati di diffamazione e di libello famoso l'art. 189 c.p. prevede una esimente, cioè una esclusione della punibilità se il colpevole, nei casi in cui è ammessa la prova liberatoria riesce a provare la verità del fatto attribuito ovvero se la persona offesa sia in seguito condannata per quello.


Prova questa che secondo la legge è ammessa 1) se la persona offesa lo consente formalmente; 2) se per i fatti diffamatori è pendente un procedimento penale; 3) se l'accertamento dei fatti è di pubblico interesse per la qualità rivestita dall'offeso o per altre ragioni.

Venendo al caso in esame, questo giudice osserva in primo luogo che l'espressione usata da Filippini "uno ... che offriva corruzione ad agenti della polizia civile ..." è sicuramente una proposizione offensiva, contenendo una palese manifestazione di disprezzo o disistima nei confronti della persona.

Che poi l'offesa non menzionasse il destinatario è vero solo in parte, perché pur non essendo menzionato il nome, lo si poteva agevolmente dedurre dal contenuto delle conversazioni dei soggetti intervenuti sul profilo Facebook <Emilio della Balda> (Ghironzi, Severini, Della Balda, Montanari, Filippini).

In merito alla qualificazione della condotta di Filippini (come ingiuria ex art.184 c.p. o come diffamazione ex art.183 c.p.) è senza dubbio errata la tesi della difesa secondo cui nel messaggio non era stato rivolto un semplice "epiteto", ma era stata riportata una circostanza determinata quale quella relativa a una presunta offerta di corruzione ad agenti della Polizia Civile.

Infatti, come abbiamo accennato sopra, perché si possa parlare di attribuzione di un fatto determinato, pur non essendo necessaria la descrizione di tutte le particolarità del





REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE

caso, è pur sempre doveroso che l'enunciazione sia realizzata con una certa concretezza, per distinguersi da una generica attribuzione di qualità o di attività disonoranti.


In altri termini, si ripete, l'episodio attribuito deve essere specificato nelle sue linee essenziali, ad esempio mediante l'indicazione dell'azione o delle azioni che si affermano essere state commesse, cioè il richiamo deve essere accompagnato da qualche nota che lo faccia apparire vero e quindi attendibile, posto che, come si è detto, è proprio dalla credibilità del fatto menzionato che deriva quel maggiore pregiudizio alla reputazione dell'offeso che costituisce la ragione della maggior pena.

Ora nel caso in esame tutto questo è mancato giacché la presunta "offerta di corruzione" (espressione fra l'altro poco felice) è stata menzionata in modo del tutto generico, senza la benché minima precisazione di tempo, luogo, modalità, soggetti, né di altre possibili circostanze idonee a rendere concreta la notizia, tanto che quanto detto equivaleva all'attribuzione dell'epiteto generico di "corruttore".

Esclusa quindi la configurabilità del misfatto di diffamazione (e conseguentemente quella di libello famoso, trattandosi di un fatto generico), si deve respingere anche la richiesta di fornire la prova liberatoria prevista solo per quel reato, e ciò senza dire che comunque tale prova non sarebbe stata ammissibile, dato che, con tutto il rispetto per l'attività svolta da Severini, non sembra proprio che essa sia tale da rendere di pubblico interesse l'accertamento dei fatti. Senza dire che in ogni caso dal confronto con le conclusioni chiaramente esposte nell'ordinanza di archiviazione richiamata (cfr. in particolare quanto esposto a p.5, terzo capoverso, 8, secondo capoverso, e 11, terzo, quarto, quinto capoverso) risulta evidente che con la frase in questione Filippini sintetizzò in maniera distorta e fuorviante le considerazioni del provvedimento del Giudice Inquirente (riportate in maniera errata dalla difesa di Filippini anche nelle conclusioni finali).

Quanto alla richiesta del difensore (esposta in istruttoria e richiamata in qualche modo nelle conclusioni) circa la dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art.186 del codice penale, ossia a fronte della reciprocità delle offese, questo giudice non ritiene sia possibile mettere sullo stesso piano l'ingiuria rivolta da Filippini a Severini con le considerazioni di quest'ultimo circa l'intervenuta condanna di Filippini Carlo, perché è evidente che il Giudice Inquirente considerò tale frase - comunque costituente una reazione alla provocazione di Filippini - l'equivalente di quanto detto sempre da Filippini su Severini ("un pregiudicato condannato in via definitiva per diffamazione"), non ricomprendendolo nel capo d'imputazione. In altre parole si ritiene che non vi sia spazio nemmeno per la non punibilità ai sensi dell'art.186 del codice penale.

Pertanto Filippini Carlo deve essere dichiarato colpevole dell'imputazione ascrittagli.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Venendo alla determinazione della pena questo giudice, avuto riguardo ai criteri stabiliti dagli artt. 88 e 89 c.p., non ritiene di poter irrogare la pena nel minimo (ciò in relazione alla esistenza di alcuni precedenti penali). Applica dunque quindici giorni di multa. Ricordato che la multa a giorni è stata prevista quale sanzione diretta ad imporre non tanto una decurtazione del patrimonio del condannato, quanto un sacrificio economico (così che il condannato possa comunque pagare), valuta adeguata l'applicazione di una multa per complessivi €.300,00 dovendosi ritenere, in mancanza di elementi certi, che l'imputato possa risparmiare giornalmente almeno €.20,00.

La richiesta relativa alla sospensione condizionale della pena non può essere accolta, solamente per il fatto che la multa a giorni non rientra tra le pene che possono essere sospese ai sensi dell'art. 61 c.p.. Al fine di agevolare il riadattamento sociale del reo concede il beneficio della non menzione di cui all'art.116 del codice penale.

Ai sensi degli artt.140 c.p. e 163 c.p.p. condanna l'imputato al pagamento delle spese del procedimento.

Quanto alle richieste della parte civile, in primo luogo l'imputato è tenuto, ai sensi dell'art.140 del codice penale, al pagamento delle spese e degli onorari relativi alla costituzione e assistenza della parte civile (che saranno liquidati con separato provvedimento, su specifica e analitica istanza dei procuratori incaricati).

Inoltre l'imputato va senz'altro condannato al risarcimento del danno che, tuttavia, dovrà essere definitivamente accertato e liquidato in sede civile. In parziale accoglimento dell'istanza della parte civile riconosce una provvisionale pari a €.2.000,00 nei limiti già riconosciuti in casi analoghi (anche per la mancanza di elementi idonei a dimostrare una maggiore gravità del danno e dovendosi ritenere comunque eccessiva la somma di €.20.000,00 in relazione alla mancanza attribuzione di un "fatto determinato" che, in tal caso, avrebbe potuto fornire in qualche modo la riprova della qualità stessa e dunque assumere una maggiore efficacia offensiva che nel caso di specie non si vede).

P.Q.M.

Visti gli artt.161 e seguenti del codice di procedura penale, dichiara l'imputato colpevole del misfatto a lui ascritto e pertanto lo condanna a quindici giorni di multa per complessivi €.300,00. Concede il beneficio della non menzione.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese del procedimento.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese e onorari relativi alla costituzione e assistenza della parte civile oltre al risarcimento danno subito, da liquidare in sede civile, salvo una provvisionale per complessivi €.2.000,00

Borgo Maggiore, 9 settembre 2016

SENTENZA DEPOSITATA
IN DATA 13/9/16
IL CANCELLIERE

7

Il Commissario della Legge
Roberto Battaglini -